ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

# FAQ – Domande e risposte - Registro dei titolari effettivi ed obbligo di comunicazione dei dati al Registro delle Imprese

**Giuseppe Mancini**
Commissione Antiriciclaggio ODCEC Milano

20 Luglio 2023

© Giuseppe Mancini

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

# Gli Argomenti

- I **criteri legali** di individuazione del titolare effettivo nelle società di capitali, nelle persone giuridiche private, nei trust e in tutti gli altri soggetti diversi dalle persone fisiche;

- **Gli obblighi** a carico delle società di capitali, delle persone giuridiche private e dei trust di **acquisire e conservare dal 2017 informazioni** adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva.

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

# Le Premesse

**IL CLIENTE ci dice**

- ✓ in virtù dell'obbligo di collaborazione attiva, chi è e quali sono i dati identificativi del titolare effettivo
- ✓ *ergo* …… il PROFESSIONISTA si fa dichiarare le informazioni che gli consentono di ricostruire l'assetto proprietario e di controllo dell'entità giuridica

Egregio cliente, mi trasmetti le informazioni relative al perimetro del gruppo societario a cui appartieni evidenziandomi anche i paesi?

# Titolare Effettivo: premesse

**L'OBBLIGO DI COLLABORAZIONE ATTIVA DEL CLIENTE**

**ART. 22**
D-Lgs 231/2007

Il cliente è obbligato a fornire al destinatario e per iscritto tutti i dati e le informazioni necessarie per permettere a questo di adempiere all'obbligo di adeguata verifica.

Quando al destinatario della normativa AR non gli è consentito l'identificazione del cliente o le generalità dell'esecutore o del titolare effettivo o meglio che si trovano nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica, DOVRA' ASTENERSI DALL'INSTAURARE, ESEGUIRE OVVERO PROSEGUIRE LA PRESTAZIONE PROFESSIONALE.

Inoltre, resta salvo l'obbligo di valutare se vi sono gli estremi per operare addirittura una SOS.

# Titolare Effettivo: premesse

## LE SANZIONI

**VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI COLLABORAZIONE ATTIVA**

Art. 55 co.3 DLgs 231/07

**CLIENTE**
(chi fornisce dati e informazioni)

Salvo il caso non costituisca più grave reato, chiunque essendo obbligato a fornire i dati e le informazioni necessarie ad assolvere l'obbligo di adeguata verifica, fornisce dati non veritieri o falsi è punito con la **reclusione** dai 6 mesi ai 3 anni e con la **multa** da 10.000 euro a 30.000 euro.

Art. 55 co.2 DLgs 231/07

**PROFESSIONISTA**
(chi riceve e conserva dati e informazioni)

Pur non essendo configurabile il concorso alla violazione del cliente, se il professionista acquisisce **consapevolmente** e conserva dati e informazioni falsi su cliente, titolare effettivo, esecutore, scopo e natura risponderà del reato proprio previsto dal 2^ comma dell'art. 55: reclusione dai 6 mesi ai 3 anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro. Stessa sanzione per chi falsifica i dati e le informazioni.

Il professionista che abbia diligentemente acquisito dati falsi ritenendoli veri, se è in grado di dimostrare l'altrui inganno, non soggiace ad alcuna pena (in forza del principio di cui all'art.48 c.p.).

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

# I criteri legali di individuazione del titolare effettivo nelle società di capitali, nelle persone giuridiche private, nei trust e in tutti gli altri soggetti diversi dalle persone fisiche

# IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO: IN COSA CONSISTE

**ATTIVITA'** - *Identificazione del titolare effettivo*

L'identificazione consiste nell'acquisire i dati identificativi forniti dallo stesso cliente.

chi COMANDA in casa del cliente

| | |
|---|---|
| **COME** | in presenza del medesimo cliente ovvero dell'esecutore |
| **CHI** | gli adempimenti amministrativi possono essere assolti titolare di Studio oppure dipendenti o collaboratori. |

# IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO: IN COSA CONSISTE

**Per l'identificazione del titolare effettivo non è richiesto il documento del TE**

Si evidenzia che il soggetto obbligato non è tenuto ad acquisire copia del documento di identità del titolare effettivo.

**ma**

Si devono adottare misure proporzionate al rischio ivi comprese, con specifico riferimento alla titolarità effettiva di persone giuridiche, trust e altri istituti e soggetti giuridici affini, le misure che consentano di ricostruire, con ragionevole attendibilità, l'assetto proprietario e di controllo del cliente.

**ad esempio:**

- **Acquisisco copia del documento di riconoscimento**
- **Chiedo al cliente se fosse possibile fissare un incontro con il TE**

# Titolare Effettivo: i criteri legali per l'individuazione

## COSA SI INTENDE PER "TITOLARE EFFETTIVO"

**Chi è il Titolare Effettivo**
**(Art. 1 co. 2 lett. pp) del DLgs. 231/2007)**

**La persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita**

**Come si individua il Titolare Effettivo?**
**(Art. 20 co. 1 del DLgs. 231/2007)**

**Il Titolare Effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.**

Il Titolare Effettivo è sempre una (o più) persona fisica.

LINEE GUIDA CNDCEC

Identificazione del Titolare Effettivo tramite la consultazione di pubblici registri: non può ritenersi, da sola, una modalità sufficiente ai fini del corretto assolvimento dell'obbligo, in quanto si tratta di uno strumento previsto a supporto e non in sostituzione degli adempimenti prescritti in occasione dell' adeguata verifica.

# Titolare Effettivo: i criteri legali per l'individuazione

**Per la corretta individuazione del TE collochiamo il nostro in uno dei seguenti 4 gruppi**

**Società di capitali**

- S.P.A
- S.R.L
- S.R.L. (socio unico)
- S.R.L.S
- S.A.P.A
- ETC.

**trust**

**Persona giuridica di diritto privato**

**DPR 361/2000**

- Associazioni
- Fondazioni
- Altre istituzioni con personalità giuridica iscritte presso il registro gestito dalle Prefetture

**Soggetti diversi dai precedenti**

- Società di Persone
- Cooperative
- Consorzio
- Enti no Profit
- Associazioni non riconosciute

# Titolare Effettivo: i criteri legali per l'individuazione

**Per la corretta individuazione del TE collochiamo il nostro in uno dei seguenti 4 gruppi**

| Società di capitali | trust | Persona giuridica di diritto privato | Soggetti diversi dai precedenti |
|---|---|---|---|
| **3 criteri** | **1 criterio** | **1 criterio** | **3 criteri** |
| Si applica la regola della partecipazione superiore al 25% (art.20 co.2), in subordine, si applica la regola del controllo in altro modo (art.20 co.3), infine si applica la regola del potere di rappresentanza | Si applica la regola dell'individuare tutti i soggetti (art.22 co.5) | Si applica la regola dell'individuare tutti i soggetti (art.20 co.4) | Si applica la regola della proprietà diretta o indiretta (art.20 co.1), in subordine, si applica la regola del controllo in altro modo (art.20 co. 3), infine si applica la regola dei poteri di rappresentanza (art.20 co. 4). |

# Titolare Effettivo: i criteri legali per l'individuazione

## SOCIETA' DI CAPITALI

**STEP 1**

a. Costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
b. costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

**STEP 2**

Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:

a. del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
b. del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
c. dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

**STEP 3**

Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.

NB il professionista è tenuto a lasciar traccia delle verifiche effettuate e delle ragioni di utilizzo

- Degli amministratori si riterranno TE solo quelli che hanno la rappresentanza o deleghe di gestione;
- I direttori generali potranno essere individuati titolari effettivi solo in assenza di amministratori.

# Titolare Effettivo: i criteri legali per l'individuazione

## LE DUE TEORIE SUL TITOLARE EFFETTIVO DEI GRUPPI

**Metodo 1**
**(Titolare effettivo nelle controllanti) Tesi ad oggi avallata dal CNDCEC**

**c.d. BUTTOM UP**
**«dal basso verso l'alto**

Si qualifica come TE la persona fisica che a qualsiasi livello della catena partecipativa detiene una partecipazione superiore al 25% del capitale della società controllata.

**Metodo 2**
**(del demoltiplicatore)**

**c.d. TOP DOWN**
**«dall'alto verso il basso»**

Metodo che fa riferimento, invece, alla soglia presuntiva solo con riguardo alla proprietà della società cliente (primo livello), per poi risalire la catena partecipativa sulla base del criterio del controllo ex art. 2359 c.c. fino all'individuazione della persona fisica.

# Titolare Effettivo: i criteri legali per l'individuazione

## ESEMPIO - LE CATENE DI CONTROLLO

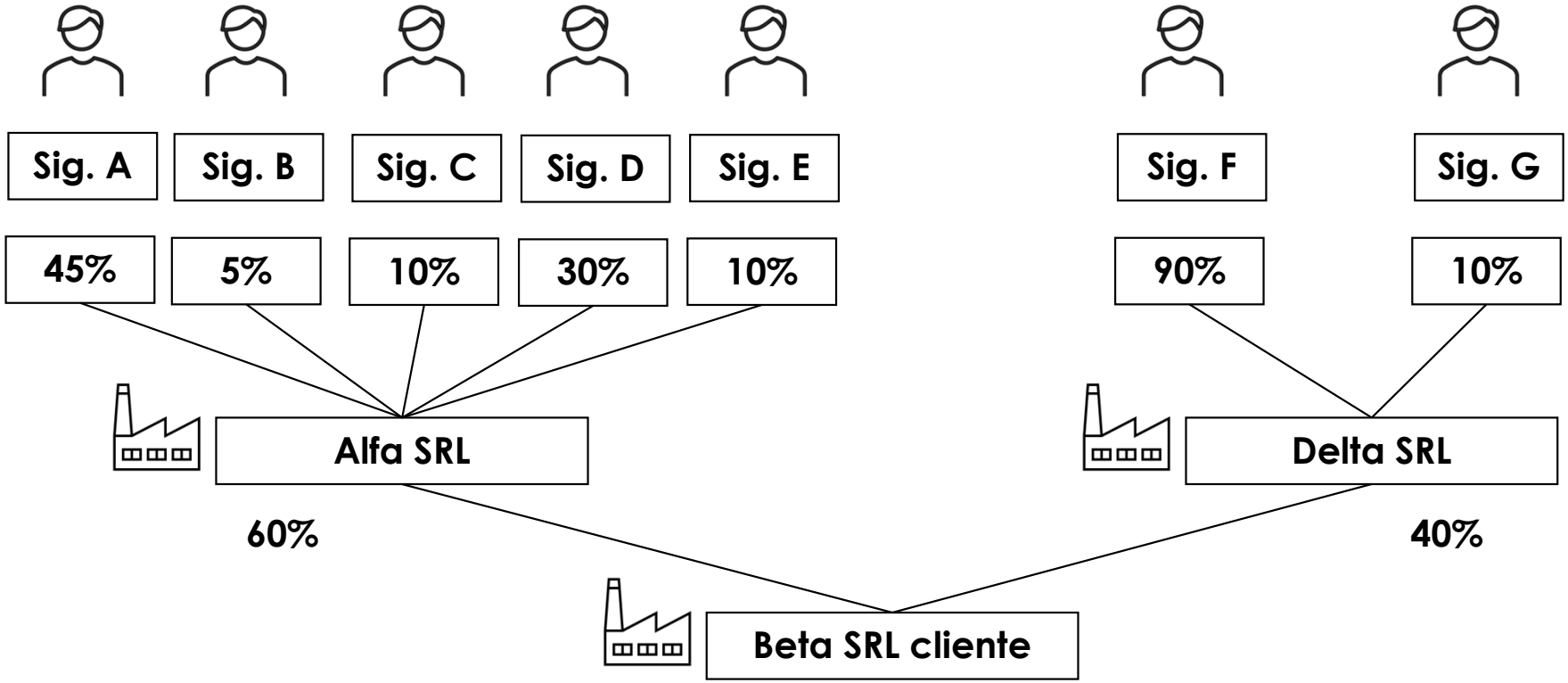


**BUTTOM UP** ➔ TITOLARI EFFETTIVO: Sig. A – Sig. F – Sig. D

**TOP DOWN** (demoltiplicatore) ➔ TITOLARI EFFETTIVO: Sig. A – Sig. F – Sig. D ✗

# Titolare Effettivo: i criteri legali per l'individuazione

esma European Securities and Markets Authority | EBA European Banking Authority | eiopa European Insurance and Occupational Pensions Authority | JOINT COMMITTEE OF THE EUROPEAN SUPERVISORY AUTHORITIES

JC/2011/096
AMLTF/2011/05

**EBA, ESMA and EIOPA's**

**Report on the legal, regulatory and supervisory implementation across EU Member States in relation to the Beneficial Owners Customer Due Diligence requirements under the Third Money Laundering Directive [2005/60/EC]**

MS have taken different approaches to the interpretation of the 25% plus one share threshold under Article 3(6)(a)(i).

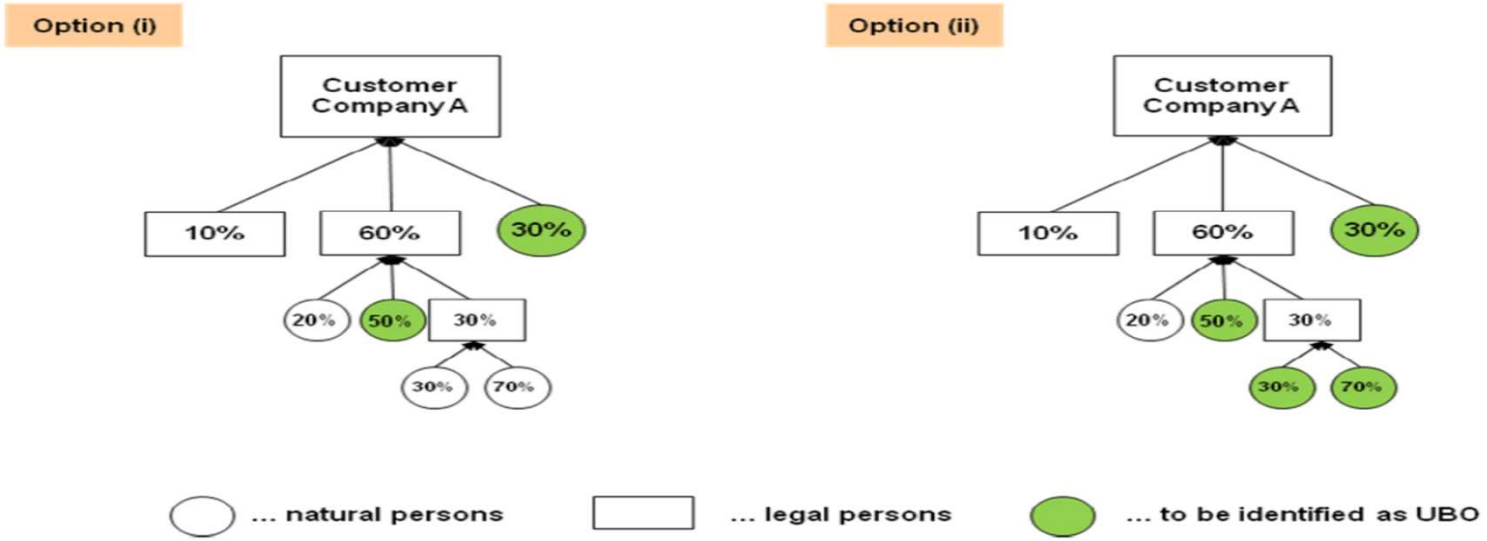

# Titolare Effettivo: i criteri legali per l'individuazione

COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 20.7.2021
COM(2021) 420 final

2021/0239 (COD)

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo**

# Titolare Effettivo: i criteri legali per l'individuazione

**<u>Articolo n. 42</u> della proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (20/7/2021)**

*Articolo 42*

*Identificazione dei titolari effettivi di società e altri soggetti giuridici*

Nel caso delle società, il titolare effettivo o i titolari effettivi quali definiti all'articolo 2, punto 22, sono la persona fisica o le persone fisiche che controllano, direttamente o indirettamente, la società attraverso una partecipazione o attraverso il controllo con altri mezzi.

Ai fini del presente articolo, per "controllo attraverso una partecipazione" si intende la proprietà del 25 % più uno delle azioni o dei diritti di voto o di altra partecipazione nella società, anche attraverso azioni al portatore, a ogni livello di proprietà.

Ai fini del presente articolo, il "controllo con altri mezzi" comprende almeno uno degli elementi seguenti:

a) il diritto di nominare o revocare più della metà dei membri del consiglio di amministrazione o di funzionari analoghi della società;

b) la capacità di esercitare un'influenza significativa sulle decisioni adottate dalla società, compresi i diritti di veto, i diritti di decisione e le decisioni riguardanti la distribuzione degli utili o che comportano una movimentazione patrimoniale;

c) il controllo, condiviso o meno, mediante accordi formali o informali con i proprietari, i soci o le società, disposizioni dello statuto, accordi di partenariato, accordi di sindacato o documenti equivalenti, a seconda delle caratteristiche specifiche del soggetto giuridico, nonché modalità di voto;

d) i legami con familiari di dirigenti o amministratori/persone che possiedono o controllano la società;

e) il ricorso ad accordi formali o informali di nomina fiduciaria.

# Titolare Effettivo: i criteri legali per l'individuazione

COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 20.7.2021
COM(2021) 420 final
2021/0239 (COD)

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo**

| | |
|---|---|
| Considerando n. 65 | È opportuno stabilire norme dettagliate per identificare i titolari effettivi di società e altri soggetti giuridici e per armonizzare le definizioni di titolarità effettiva. Sebbene una precisa percentuale di partecipazione azionaria o altra partecipazione non determini automaticamente i titolari effettivi, essa dovrebbe costituire un elemento da tenere in considerazione, assieme ad altri. Tuttavia gli Stati membri dovrebbero poter stabilire che una percentuale inferiore al 25 % sia indicativa della titolarità o del controllo. **Il controllo attraverso una partecipazione pari al 25 % più una quota di azioni o diritti di voto o altra partecipazione dovrebbe essere valutato a ogni livello di proprietà**, il che significa che tale soglia dovrebbe applicarsi a ogni legame nell'assetto proprietario e che ogni legame nell'assetto proprietario e la combinazione di tali legami dovrebbero essere adeguatamente esaminati. |

# Titolare Effettivo: i criteri legali per l'individuazione

## PERSONA GIURIDICA PRIVATA – Dpr 361/2000

Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono **cumulativamente** individuati, come Titolari Effettivi:

a. i fondatori, ove in vita;

b. i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;

c. i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.

## ALTRI SOGGETTI PERSONE NON FISICHE

I Titolari Effettivi nelle società di persone possono essere individuati nei soggetti che **alternativamente**:

- hanno conferito nel capitale importi superiori al 25% del capitale sottoscritto (ex artt. 2253, 2295, 2315 c.c.) oppure nei casi di ripartizione di utili in modalità non proporzionali ai conferimenti, indipendentemente dalla quota conferita, hanno diritto ad una parte degli utili o alle perdite in misura superiore al 25% (ex art. 2263, 2295, 2315 c.c.);
- hanno l'amministrazione, disgiuntiva, congiuntiva o mista nonché la rappresentanza legale della società, laddove non vi siano soggetti che abbiano effettuato conferimenti o abbiano diritto alla ripartizione degli utili superiori alle citate soglie.

# Titolare Effettivo: i criteri legali per l'individuazione

**TRUST**

**CUMULATIVAMENTE**:

- Costituente/(i);
- Fiduciario/(i);
- Guardiano/(i);
- Altra persona per conto del fiduciario/(i), ove esistenti;
- Beneficiari o classi di beneficiari;
- Altre persone fisiche che esercitano un controllo sul trust;
- Qualsiasi altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi.

**QUESTA REGOLA VALE PER TUTTI I TIPI DI TRUST SENZA NESSUNA DISTINZIONE**

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

**Gli obblighi a carico delle società di capitali, delle persone giuridiche private e dei trust di acquisire e conservare dal 2017 informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva**

# Titolare Effettivo: l'obbligo di acquisire e conservare le informazioni presso la sede

**4 luglio 2017** → **Entra in vigore il D. Lgs 90/2017**

**L'OBBLIGO DI COLLABORAZIONE ATTIVA DEL CLIENTE**

**ART. 22**
D-Lgs 231/2007

Le imprese dotate di personalità giuridica, le persone giuridiche di diritto privato, i trust espressi e gli istituti giuridici affini devono acquisire e conservare (per almeno 5 anni) informazioni accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva.

**VALE ANCHE PER ENTITA' GIURIDICHE DESTINATARIE DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO COME, AD ESEMPIO, LE SGR**

# Titolare Effettivo: l'obbligo di acquisire e conservare le informazioni presso la sede

**GLI ESECUTORI DELL'OBBLIGO DI COLLABORAZIONE ATTIVA DEL CLIENTE**

**ART. 22**
D-Lgs 231/2007

**Per le imprese dotate di personalità giuridica**

Esecutori di tale adempimento sono gli amministratori che devono acquisire tali informazioni dalle scritture contabili e dai bilanci, dal libro soci, dalle comunicazioni relative all'assetto proprietario al registro imprese nonché dalle comunicazioni ricevute dai soci e da ogni altro dato a loro disposizione.

Qualora, nonostante i dati acquisiti, "permangano dubbi in ordine alla titolarità effettiva, le informazioni sono acquisite, a cura degli amministratori, a seguito di espressa richiesta rivolta ai soci".

"*L'inerzia o il rifiuto ingiustificato del socio nel fornire agli amministratori le informazioni da questi ritenute necessarie per l'individuazione del titolare effettivo ovvero l'indicazione di informazioni palesemente fraudolente rendono inesercitabile il relativo diritto di voto e comportano l'impugnabilità, a norma dell'articolo 2377 cc, delle deliberazioni eventualmente assunte con il suo voto determinante*".

**Salvo il caso non costituisca più grave reato, il cliente che fornisce dati non veritieri o falsi è punito con la reclusione dai 6 mesi ai 3 anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.**

# Titolare Effettivo: l'obbligo di acquisire e conservare le informazioni presso la sede

**L'OBBLIGO DI COLLABORAZIONE ATTIVA DEL CLIENTE**

**ART. 22**
D-Lgs 231/2007

**Per le persone giuridiche private**

Esecutori di tale adempimento sono il fondatore (ove in vita) ovvero i soggetti a cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione dell'ente che devono acquisire tali informazioni richiedendole al titolare effettivo anche sulla base di quanto risultante dallo statuto, dall'atto costitutivo, dalle scritture contabili e da ogni altra comunicazione o dato a loro disposizione.

**Per i Trust e Istituti affini**

Esecutori di tale adempimento sono il fiduciario dei trust e le persone equiparabili (per diritti, poteri e facoltà esercitate) ai fiduciari dei trust degli istituti affini.

# Grazie per l'attenzione

e-mail: **g.mancini@studiobucciarelli.it**
tel.: **02.43.81.131**